Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2026
(OR. en)

16253/26

Fascicolo interistituzionale: 2025/0417(COD)

AGRI 862
AGRILEG 280
CODEC 2249
DELACT 181
POLCOM 430

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 8242 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.11.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda la data di scadenza del riconoscimento dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 8242 final.

All.: C(2026) 8242 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2026
C(2026) 8242 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 23.11.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda la data di scadenza del riconoscimento dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione[1] integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[2] per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione.

In particolare, l'articolo 5, terzo comma, del suddetto regolamento delegato stabilisce la data di scadenza per l'applicazione delle disposizioni in materia di supervisione e riesame del riconoscimento di tali paesi terzi equivalenti da parte della Commissione con l'assistenza degli Stati membri.

La data di scadenza del riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione è fissata all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme sul commercio con i paesi terzi[3].

Al fine di assicurare una supervisione efficace e la possibilità di riesaminare tali equivalenze per la durata della loro applicazione, è necessario garantire che non emergano discrepanze nelle date di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e all'articolo 5, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/1342.

Sono in corso scambi tecnici con tali paesi terzi al fine di concludere accordi relativi al commercio di prodotti biologici. Nella sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme sul commercio con i paesi terzi[4], la Commissione ha proposto di prorogare la data di scadenza di cui all'articolo 48, paragrafo 1, di detto regolamento fino al 31 dicembre 2036 al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.

La presente modifica sostituisce la data di cui all'articolo 5, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/1342 con un riferimento incrociato alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/1342 a tale data.

Il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 è scaduto il 31 dicembre 2024,

---

1 Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).

2 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

3 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

4 COM(2025) 780 final.

conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza, la presente modifica sopprime le disposizioni e i riferimenti relativi a tali autorità e organismi di controllo nel regolamento delegato (UE) 2021/1342 in quanto non più applicabili.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto è stato discusso con il gruppo di esperti in materia di produzione biologica. Per la stesura di tali norme la DG AGRI ha collaborato con altre DG nel campo delle loro competenze specifiche, come richiesto. Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale della Commissione europea "Di' la tua" dal 31 luglio al 28 agosto 2026 al fine di raccogliere osservazioni. Sono pervenuti quattro contributi, tre dei quali proveniente da privati cittadini. Uno ha espresso sostegno alla proposta, un altro si è dichiarato contrario e l'ultimo ha espresso preoccupazioni riguardo alla trasparenza. Il quarto contributo proveniva da un soggetto economico attivo nel settore del biologico. Le modifiche proposte sono state considerate ragionevoli. A seguito della consultazione pubblica non è stato ritenuto necessario apportare modifiche.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato sostituisce la data di cui all'articolo 5, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/1342 con un riferimento incrociato alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.

L'atto delegato sopprime inoltre le disposizioni e i riferimenti relativi alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, a seguito della scadenza del loro riconoscimento in data 31 dicembre 2024.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 23.11.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda la data di scadenza del riconoscimento dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[5], in particolare l'articolo 48, paragrafo 4, e l'articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione[6] integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[7] per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione.

(2) Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 è scaduto il 31 dicembre 2024; è pertanto opportuno sopprimere le disposizioni e i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/1342 relativi a tali autorità di controllo e organismi di controllo.

(3) Poiché la data di scadenza del riconoscimento di un paese terzo ai fini dell'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 è stabilita nel

---

5 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj).

6 Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj).

7 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj).

regolamento (UE) 2018/848, l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/1342 dovrebbe coincidere con tale data.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1342,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/1342

Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione";

(2) gli articoli 2 e 4 sono soppressi;

(3) l'articolo 4 bis è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è soppresso;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può ripartire le richieste di assistenza tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica.";

(4) l'articolo 5 è così modificato:

(a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli articoli 1 e 3 e l'articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano fino alla data di scadenza del riconoscimento di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848.";

(b) il quarto comma è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.11.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN